— del pagamento del prelievo all'atto dell'importazione di tale prodotto.

In tal caso la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, al prelievo riscosso all'importazione, se questo è inferiore alla restituzione applicabile nel giorno dell'esportazione; se il prelievo pagato all'importazione è superiore alla restituzione applicabile nel giorno dell'esportazione, la restituzione è uguale a quest'ultima.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Esso è applicabile e decorrere dal 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

REGOLAMENTO N. 176/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1967

che stabilisce nel settore del pollame le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne di pollame (1), e in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che le restituzioni all'esportazione di prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame devono essere fissate secondo taluni criteri adottati che consentono di coprire la differenza tra i prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale; che a tal fine è necessario, per quanto riguarda tali prodotti, tener conto da un lato della situazione dell'approvvigionamento e dei prezzi nella Comunità e, dall'altro, della situazione dei prezzi sul mercato mondiale;

Considerando che è necessario tener conto, inoltre, della differenza tra i prezzi nella Comunità da un lato e sul mercato mondiale dall'altro, della quantità di cereali da foraggio necessaria alla produzione di un chilogrammo di pollame abbattuto e alla produzione d'un pulcino; che per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 123/67/CEE è opportuno prendere in considerazione i coefficienti di cui all'articolo 5, paragrafo 3 di detto regolamento;

Considerando che l'osservazione dell'evoluzione dei prezzi esige la determinazione di tali prezzi secondo principi generali; che a questo scopo è opportuno prendere in considerazione, per quanto concerne i prezzi sul mercato mondiale, i prezzi sui mercati dei paesi terzi e nei paesi di destinazione nonché i prezzi costatati alla produzione nei paesi terzi e i prezzi franco frontiera della Comunità; che per quanto riguarda i prezzi della Comunità è opportuno basarsi, in mancanza

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

di mercati rappresentativi per i prodotti del settore del pollame, sui prezzi praticati ai diversi stadi di commercializzazione e all'esportazione;

Considerando che è necessario prevedere una differenziazione dell'ammontare delle restituzioni secondo la destinazione dei prodotti in ragione sia della lontananza dei mercati della Comunità dai paesi di destinazione sia delle condizioni particolari d'importazione di taluni paesi di destinazione;

Considerando che allo scopo di assicurare agli esportatori della Comunità una certa stabilità dell'importo delle restituzioni e una certezza, per quanto concerne la lista dei prodotti che usufruiscono di una restituzione, è necessario prevedere che tale lista e gli importi possano essere validi per un periodo relativamente lungo;

Considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza fra gli operatori della Comunità, è necessario che le condizioni amministrative alle quali essi sono soggetti siano le medesime in tutta la Comunità; che la concessione di una restituzione dei prodotti in questione importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi non sembra giustificata; che il rimborso, a determinate condizioni, del prelievo riscosso all'importazione è sufficiente per consentire la reimmissione sul mercato mondiale di tali prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla fissazione e alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE.

Articolo 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi:

a) la situazione e le prospettive d'evoluzione:

— sul mercato della Comunità, dei prezzi dei prodotti del settore del pollame e delle disponibilità;

— sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti nel settore del pollame;

b) l'interesse di evitare perturbazioni suscettibili di provocare uno squilibrio prolungato tra l'offerta e la domanda sul mercato della Comunità;

c) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

D'altronde, per il calcolo della restituzione viene tenuto conto: per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE della differenza tra i prezzi della Comunità, da un lato, e sul mercato mondiale, dall'altro, della quantità di cereali da foraggio determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, tenuto conto, per quanto riguarda i prodotti derivati, dei coefficienti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

Articolo 3

1. Il prezzo sul mercato della Comunità è stabilito tenendo conto

a) dei prezzi praticati nella Comunità ai differenti stadi di commercializzazione,

b) dei prezzi praticati all'esportazione.

2. Il prezzo sul mercato mondiale è stabilito tenendo conto

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione dai paesi terzi, nei paesi terzi destinatari;

c) dei prezzi costatati alla produzione nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

Articolo 4

Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione, per la Comunità, può essere per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE, differenziata secondo la destinazione di tali prodotti.

Articolo 5

La lista dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo di tale restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi.

Articolo 6

1. La restituzione è pagata quando viene fornita la prova che i prodotti

— sono stati esportati fuori dalla Comunità,

— sono di origine comunitaria, salvo nel caso di applicazione dell'articolo 7.

2. In caso di applicazione dell'articolo 4, la restituzione è pagata alle condizioni di cui al paragrafo 1 ed a condizione che venga fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

Possono essere previste tuttavia deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, sotto riserva di condizioni da determinare, tali da offrire garanzie equivalenti.

3. Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento n. 123/67/CEE.

Articolo 7

Nessuna restituzione viene accordata all'atto dell'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo che l'esportatore non fornisce prova:

— dell'identità fra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e

— del pagamento del prelievo all'atto dell'importazione di tale prodotto.

In tal caso la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, al prelievo pagato all'importazione se questo è inferiore alla restituzione applicabile nel giorno dell'esportazione; se il prelievo riscosso all'importazione è superiore alla restituzione applicabile nel giorno dell'esportazione, la restituzione è uguale a quest'ultima.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

REGOLAMENTO N. 177/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1967

che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina (1), e in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.